

STATUTO

Associazione ProMusica Aps - ETS **Associazione Culturale Musicale di Promozione Sociale**

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Associazione Culturale Musicale di Promozione Sociale denominata "Associazione ProMusica Aps - ETS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Seregno (MB) - Via Borromeo, 79 e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell'Associazione è indeterminata.

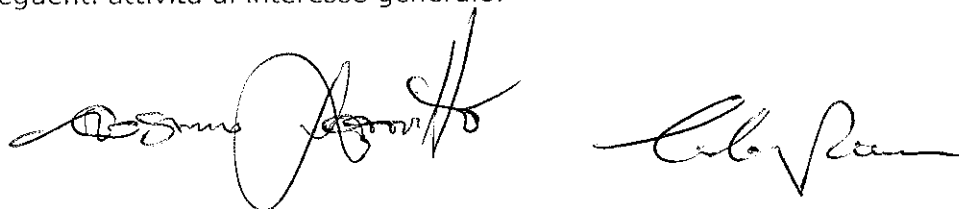
1.7 L'Associazione è un Ente di Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs 117/2017.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. In particolare l'Associazione intende favorire, promuovere, sviluppare e diffondere la Cultura Musicale avvalendosi prevalentemente di artisti della Brianza e della Lombardia, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni dei propri associati. Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico degli associati e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

2.2 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:

- promuovere, favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo la costituzione di gruppi di musica classica e lirica;
- promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, coordinandone le attività;
- svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita e nell'ambito di progetti di "Alternanza Scuola-Lavoro" e di "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento" (in breve PCTO);
- organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci.

2.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

3.6 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.7 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

3.8 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

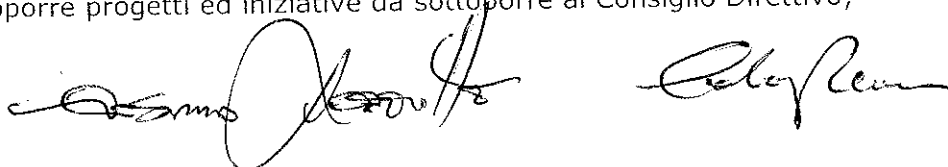
4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;



- discutere e approvare i rendiconti economico finanziari/bilanci;
- essere informati e accedere ai libri sociali, ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.3 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente in carica dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario / bilancio per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario / bilancio dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai soci o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo annuale.

7.5 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.

7.7 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della riunione; l'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati mediante mezzi che diano prova del ricevimento e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Va affisso, nello stesso termine, presso la sede operativa dell'Associazione ed evidenziato nell'home page del sito web dell'Associazione www.associazionepromusica.it.

7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con la quota associativa annuale.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti ed in regola con la quota associativa annuale. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente dell'Assemblea ed un Segretario che, constatata e dichiarata la validità dell'Assemblea, dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Deve esserne data pubblicità mediante affissione presso la sede operativa dell'Associazione e deve essere conservato in apposita raccolta. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

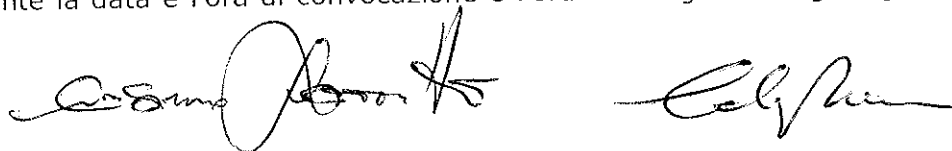
8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.3 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.4 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.5 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da



inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Può anche essere convocato da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

8.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- procedere all'eventuale nomina di Segretario e Tesoriere o Segretario/Tesoriere ove previsti;
- deliberare circa l'ammissione degli associati nel termine di 30 gg. dalla data di ricezione della domanda di associazione;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

8.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10 **Il Vice Presidente**

10.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 11 **Il Patrimonio sociale**

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

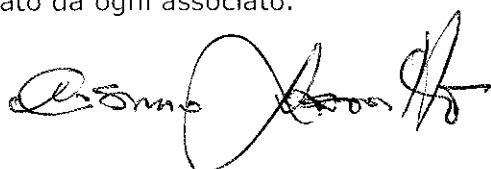
Articolo 12 **Rendiconto economico finanziario/bilancio**

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre di tale anno.

12.3 Il rendiconto economico finanziario consuntivo/bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.4 Il rendiconto economico finanziario/bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.



12.5 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 13

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

13.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti salvo che la legge richieda in concreto per la specifica delibera quorum più elevati.

13.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e – tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

13.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.